

Il Consiglio di Stato

richiamati

- gli articoli 31 e 40 della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) e 40b e 43 della legge del 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria LSan) che consentono l'adozione di provvedimenti per impedire la propagazione di malattie trasmissibili;
- gli articoli 20 e seguenti della legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione della popolazione (LProtPop);

vista l'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 e, in particolare, gli articoli 7d e 7e;

considerato che lo stato di necessità per l'intero territorio cantonale decretato dal Consiglio di Stato lo scorso 11 marzo (RG 1262) è stato prorogato con risoluzione n. 1648 del 27 marzo 2020 fino al 19 aprile 2020 e con risoluzione n. 1826 del 15 aprile 2020 fino al 31 maggio 2020;

preso atto che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una pandemia;

preso atto delle decisioni del Consiglio federale del 16 marzo 2020 con la quale è stata decretata una situazione straordinaria per tutto il Paese sulla base dell'art. 7 della legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) e dell'8 aprile 2020 con la quale sono stati prolungati i provvedimenti vigenti fino al 26 aprile;

valutata l'evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e i casi sul territorio cantonale;

preso atto dell'impatto dell'epidemia sulle strutture sanitarie cantonali;

ritenuta la necessità di contenere la propagazione del virus;

considerato che il nostro sistema sanitario è sotto forte pressione e sta raggiungendo il limite della propria capacità, si è così dovuto aumentare in maniera considerevole le capacità di presa a carico delle postazioni di cure intense nonché riorganizzare l'assetto ordinario predisponendo alcuni ospedali esclusivamente per i pazienti COVID-19;

preso atto del sostegno dei partner sociali sull'adozione di misure di restrizione delle attività commerciali e produttive;

considerato che le restrizioni non limitano l'approvvigionamento della popolazione e delle strutture sanitarie di beni alimentari, sanitari e di prima necessità;

considerato inoltre l'impatto delle restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone e in particolare dei lavoratori frontalieri in Ticino;

sentito lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC);

d'intesa con il Medico cantonale;

risolve:

1. Oltre alle limitazioni previste dall'art. 6 dell'ordinanza 2 COVID-19, sono applicabili anche le seguenti disposizioni.
2. Tutte le strutture turistiche ricettive rimangono chiuse ad eccezione degli alberghi che dispongono di un'autorizzazione alla gerenza per un numero superiore a 50 persone e dei campeggi, che possono continuare, come attualmente, a esercitare solo per accogliere personale legato alle attività inerenti alla gestione dell'emergenza a patto di:
 - non accogliere contemporaneamente più di 50 persone (personale incluso);
 - garantire le norme igieniche accresciute e di distanza sociale fra ogni avventore, sia seduto sia in piedi;
 - limitare l'eventuale servizio ristorazione all'interno della propria struttura ed esclusivamente per i propri ospiti;
 - non aprire il bar e altri servizi quali aree fitness, spa, ecc.
3. Le attività di cantiere restano sospese. Nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale sono permesse: attività sui cantieri all'aria aperta o al coperto, svolte da 10 o meno persone oppure attività di lavorazione ed estrazione della pietra naturale svolte da 10 o meno persone.

La direzione lavori e, in assenza di essa, la committenza vigilano sul rispetto del numero delle persone presenti e unitamente alle aziende sul rispetto delle raccomandazioni dell'Ufficio federale della salute pubblica, segnatamente le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

Lo SMCC può concedere deroghe nel caso in cui esista un'urgenza o preminente interesse pubblico. Lo SMCC può consultare i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati.
4. Fatte salve le industrie della filiera socio-sanitaria, chimico-farmaceutica, medicale e alimentare, le altre industrie che intendono impiegare contemporaneamente oltre il 50% del personale attivo a regime ordinario devono, se superano i 10 dipendenti impiegati contemporaneamente, chiedere un'autorizzazione allo SMCC per attività non procrastinabili o di interesse pubblico. La direzione dell'azienda vigila sul rispetto del numero delle persone presenti e delle raccomandazioni dell'Ufficio federale della salute pubblica, segnatamente le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.
5. Lo SMCC, tramite la Polizia cantonale con le polizie comunali, vigila sul rispetto delle presenti disposizioni.
6. Per quanto riguarda le disposizioni penali fa stato quanto previsto dal capitolo 6 dell'ordinanza 2 COVID-19.

7. Per quanto non disposto dalla presente risoluzione governativa, vale l'ordinanza 2 COVID-19.
8. Per informazioni in merito all'applicazione dei disposti di cui sopra, è a disposizione la hotline informativa SMCC Attività commerciali (0840 117 112); si invita a rivolgersi dapprima alle associazioni di categoria.
9. Le misure previste dalla presente risoluzione entrano in vigore il 20 aprile 2020 e rimangono in vigore fino al 26 aprile 2020.
10. La presente decisione è pubblicata in forma elettronica sul sito del Cantone.
11. Contro i disposti della presente risoluzione governativa è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Christian Vitta

Il Cancelliere:


Arnaldo Coduri